



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica

Dipartimento Energia
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante “Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell’articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 440” e, in particolare, l’articolo 7 concernente l’obbligo per tutte le amministrazioni, enti ed organismi pubblici nonché per i soggetti privati di fornire tutti i dati e le notizie richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale;

VISTO il regolamento (CE) n.1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 che istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione, la valutazione e la diffusione di statistiche dell’energia comparabili nell’Unione europea;

VISTO il decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249, recante "Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi" e, in particolare, l’articolo 11 relativo alle “Statistiche petrolifere e dei biocarburanti” che, al comma 1, prevede l’obbligo per “ gli operatori economici che svolgono la loro attività nell’ambito del territorio nazionale di comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico, con tempistica mensile, le informazioni statistiche sulle produzioni, importazioni, esportazioni, variazione delle scorte, lavorazioni, immissioni in consumo dei prodotti energetici di cui l’Allegato A, capitolo 3.4 del regolamento (CE) n. 1099/2008, compreso i biocarburanti” e, al comma 3, prevede sanzioni amministrative a fronte della reiterata mancata trasmissione delle informazioni statistiche richieste;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 2022 di approvazione del «Programma statistico nazionale 2020-2022» e, in particolare, l’articolo 1, comma 1, lettera b) e lettera c) inerenti, rispettivamente, l’ “Elenco delle rilevazioni rientranti nel PSN 2020-2022 che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322” e i “criteri da utilizzare per individuare, ai fini dell’accertamento di cui all’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le unità di rilevazione la cui mancata risposta comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’articolo 7 del medesimo decreto”;

VISTO il regolamento (UE) 2022/132 della Commissione del 28 gennaio 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 1099/2008 sopra richiamato relativamente all’introduzione di aggiornamenti per le statistiche dell’energia annuali, mensili e mensili a breve termine;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che ha istituito il Ministero della transizione ecologica e, in particolare, l’articolo 2, comma 4 che prevede: con riguardo alle funzioni di cui all’articolo 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della



transizione ecologica» sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 128, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della transizione ecologica”, in particolare l’art.13, comma 1, lettera l) concernente le competenze della Direzione generale infrastrutture e sicurezza in materia di statistiche, cartografie, analisi e previsioni sul settore energetico e delle risorse minerarie;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” che ha previsto la sostituzione della denominazione per il Ministero della transizione ecologica e ha quindi stabilito che “Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica” e che “Le denominazioni «Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica».”.

CONSIDERATO che nel Programma statistico nazionale rientrano le rilevazioni di cui è titolare, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 sopra richiamato, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, individuate dai codici Istat MSE 00005 “Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi”, MSE 00009 “Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi”, MSE 00014 “Produzione dell’industria petrolchimica” unitamente all’indagine relativa alla produzione delle raffinerie di petrolio che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell’articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

CONSIDERATO che il mercato petrolifero è caratterizzato da alti indici di concentrazione, da particolari specificità per singoli settori merceologici nonché da un numero elevato di operatori economici;

CONSIDERATO che l’indagine campionaria rispetta i principi di economicità, efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa;

DECRETA

Articolo 1

(Questionario del petrolio)

1. E’ approvato il Questionario del petrolio allegato al presente decreto concernente le modalità operative della trasmissione al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, per l’anno 2023, dei dati relativi alle indagini statistiche individuate dai codici Istat MSE 00005 “Importazione, esportazione e consumo di prodotti carboniferi”, MSE 00009 “Importazione, esportazione e consumo di prodotti petroliferi”, MSE 00014 “Produzione dell’industria petrolchimica”, unitamente all’indagine relativa alla produzione delle raffinerie di petrolio.

2. Il Questionario del petrolio è pubblicato nel sito internet del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.



Articolo 2

(Oggetto delle rilevazioni statistiche)

1. Oggetto delle rilevazioni statistiche del Questionario del petrolio sono, in particolare, i prodotti energetici elencati nell'allegato "Tabella prodotti". La tabella è tratta dall'Allegato A, capitolo 3.4 del regolamento (CE) n. 1099/2008 relativo alle statistiche dell'energia, richiamato nelle premesse.

2. Nel Questionario sono altresì rilevati alcuni prodotti carboniferi ricompresi nella rilevazione MSE 00005 del Programma statistico nazionale.

Articolo 3

(Metodologia statistica della rilevazione)

1. Le rilevazioni statistiche inserite nel Programma statistico nazionale con i codici Istat MSE 00005, MSE 00009 e MSE 00014", unitamente all'indagine relativa alla produzione delle raffinerie di petrolio, come sopra specificate, vengono realizzate seguendo una metodologia di tipo campionario o censuario, così come specificato nella nota metodologica in appendice al Questionario del petrolio.

Articolo 4

(Sanzioni)

1. La reiterata mancata trasmissione nei tempi e nei modi previsti delle informazioni statistiche di cui al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 249 richiamato nelle premesse, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di cui al comma 3 del medesimo articolo 11.

2. Nei casi specificatamente previsti dal Questionario del petrolio, è fatta salva l'applicazione del procedimento sanzionatorio di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, citato nelle premesse.

Roma,

IL DIRETTORE GENERALE

(Dr.ssa Marilena Barbaro)

CE/